



Dott. Giovanni Battista
MATTARELLA
NOTAIO

Repertorio N. 89.193

Raccolta N. 28.273

**ATTO INTEGRATIVO-MODIFICATIVO DELLA CONCESSIONE per L'AREA EX STOC-
CAGGIO "BRICCHETTE"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'otto giugno duemilaventitrè (08.06.2023).

In Trezzo sull'Adda, nel mio studio in piazza Nazionale n. 14.

Innanzi a me dottor Giovanni Battista MATTARELLA, Notaio in Trezzo
sull'Adda, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Mila-
no, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SONO PRESENTI

- **NEGRI Fausto**, nato a Sondrio il 13 giugno 1958, domiciliato a
Trezzo sull'Adda, via Roma n. 5, che interviene al presente Atto per
conto ed in rappresentanza, quale Dirigente dell'Area Tecnica del

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

codice fiscale 83502130152, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 a-
gosto 2000 n. 267, tale nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 2
novembre 2022, a quanto infra autorizzato dal vigente statuto, dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in esecu-
zione della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27 febbraio
2023, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme all'origi-
nale informatico sottoscritto con firma digitale, si allega al pre-
sente Atto **sub "A"**, nel seguito del presente Atto denominato sempli-
cemente "Comune",

da una parte,

- "**AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.**", con
sede in Trezzo Sull'Adda, via Giulio Pastore nn. 2/4, capitale so-
ciale Euro 760.000,00, sottoscritto e versato per Euro 736.000,00,
codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Impre-
se di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 05064840969, iscritta al R.E.A. di
Milano al n. 1793521, società di diritto italiano costituita in ita-
lia il 22 novembre 2005, legalmente rappresentata dal Direttore Ge-
nerale dr **ZANELLO Ugo Ottaviano**, nato a Milano il 16 giugno 1962,
domiciliato per la carica in Trezzo sull'Adda, via Pastore nn. 2/4
a quanto infra autorizzato in forza di delibera assembleare del 15
febbraio 2023 che, in estratto autentico, si allega al presente At-
to **sub "B"**, nel seguito del presente Atto denominata semplicemente
"società ATEs SRL" o "ATEs",

dall'altra parte.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri di firma io
sono certo, in virtù del presente Atto convengono e stipulano quan-
to segue,

PREMETTENDO:

A) che - con Atto ricevuto da me notaio il 15 marzo 2021 rep.
87072/26934 (registrato a Milano 2 il 19 marzo 2021 al n. 26048/1T)
(di seguito denominato "*Atto di concessione*" o anche "*Concessione*")
- il "Comune" diede in Concessione ad "ATEs", fino al 18 settembre
2048, che accettò, l'"ex area **stoccaggio bricchette**" in via Pasto-
re, a TREZZO SULL'ADDA (MI), con lo scopo di realizzare la riquali-
ficazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti "**ex bricchet-
te**", attraverso il suo riempimento con materiali inerti, al fine di

Registrato a Milano 2
il 13/06/2023
al n. 56664
serie 1T
Euro 345,00

ripristinare il piano di campagna e di realizzare, su una porzione dell'area recuperata, un "polo" a servizio della produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l'installazione di un parco fotovoltaico;

B) che l'area suddetta ha un'estensione pari a metri quadrati 55.000 (cinquantacinquemila) circa, su cui, al momento della consegna, insistevano:

a) grande depressione a cielo aperto (bacino), in origine destinata ad essere un'area di stoccaggio rifiuti dell'adiacente termovalorizzatore,

b) capannone originariamente destinato alla produzione di "bricchette",

c) pesa, con locale uffici,

d) ex depuratore,

e) vasca di accumulo delle acque meteoriche;

C) che sull'area limitrofa all'area data in concessione ad "ATES", opera, dal 18 settembre 2003, in gestione di "project financing", un impianto per il recupero e la valorizzazione energetica dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, affidato alla società "Prima s.r.l.", in forza di apposita convenzione col "Comune", di durata ventennale e con scadenza al 18 settembre 2023, alla cui data, detto impianto ritornerà nella piena proprietà e libera disponibilità del "Comune";

D) che detto impianto, per poter continuare ad operare, entro il 3 dicembre 2023 dovrà essere adeguato alle "BAT" indicate per il settore dei termovalorizzatori dall'Unione Europea e recepite dal Ministero dell'Ambiente, con la denominazione "MTD";

E) che il "Comune", approssimandosi il termine di scadenza della suddetta convenzione, col ritorno nella piena proprietà e libera disponibilità dello stesso "Comune" dell'impianto esistente ed il conseguente obbligo di adeguamento alle nuove "BAT", ha ritenuto preferibile, per garantire la continuità del funzionamento con gli adeguamenti tecnici e strutturali necessari, individuare un soggetto gestore dell'impianto, soggetto dotato di comprovate capacità tecniche ed economiche, per assicurare la continuità del funzionamento, a tutela del preminente interesse pubblico e per la rilevanza strategica dello stesso impianto;

F) che, a tal fine, il "Comune", con avviso esplorativo pubblicato l'1 ottobre 2021, ha sollecitato primari operatori economici a presentare, ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs 50/2016, proposte per l'affidamento in "concessione", mediante finanza di progetto, per la riqualificazione e la gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull'Adda;

G) che all'esito della predetta procedura esplorativa, sulla base delle valutazioni del "Gruppo di Esperti" nominati dal "Comune", con delibera C.C. n. 30/2022, è stata dichiarata la fattibilità ed il pubblico interesse della proposta di "project financing" presentata dall'"ATI A2A - Ambiente s.p.a.", affidando, a fase successiva, l'approvazione del progetto definitivo, in quanto più rispondente all'integrale "revamping" dell'impianto, anche per adeguarlo al-

le nuove "MTD", ed inoltre atta ad assicurare il recupero del calore prodotto dall'impianto, attualmente dissipato in atmosfera, attraverso la realizzazione e gestione di una rete di **teleriscaldamento**, a favore del "Comune";

H) che la proposta in questione richiede la disponibilità, per il "**revamping**" e la gestione dell'impianto di **termovalorizzazione**, con la realizzazione del nuovo impianto di **teleriscaldamento**, di una porzione di area di circa metri quadrati 10.000 (diecimila), individuata con colore verde e la "lettera B", nella planimetria che si allega al presente Atto **sub "C"**, dell'area data in concessione ad "ATES", col sopra citato Atto del 15 marzo 2021, la cui retrocessione parziale anticipata è prevista dall'art. 16.2 dell'"Atto di concessione", retrocessione che, tuttavia, non impedisce il riempimento con materiali inerti dell'esistente bacino di stoccaggio, **nonchè** la realizzazione, su una porzione dell'area recuperata, del previsto parco **fotovoltaico**

I) che "ATES", interpellata dal "Comune", riconosciuto preminente l'interesse pubblico a che l'area di cui alla precedente lettera **H)** venga retrocessa ed utilizzata per la riqualificazione e la gestione dell'impianto di **termovalorizzazione**, si è detta disponibile a rilasciare anticipatamente al "Comune" detta porzione di area di metri quadrati 10.000 (diecimila), affinché venga messa a disposizione del futuro concessionario del limitrofo impianto di **termovalorizzazione**, a condizione che i tempi e le modalità di retrocessione parziale della porzione d'area, ne consentano il riempimento con materiali inerti e che vengano previsti adeguamenti temporali e compensazioni economiche all'Atto di concessione del **15 marzo 2021**, che non modifichino l'equilibrio economico e finanziario definito nell'originario Atto di concessione e prevedano un equo ristoro in favore di "**ATES**", per i costi sostenuti e la riduzione delle possibilità di sfruttamento economico della complessiva area data in concessione;

J) che, col presente Atto, le Parti intendono convenire: la consensuale retrocessione anticipata dell'area di cui alla precedente lettera **H)**, **nonchè** definire le modifiche temporali ed economiche ed il ristoro, ex art. 16.2 dell'originaria concessione, al fine di assicurare l'originario equilibrio economico e finanziario alla concessione;

K) che "ATES" ha pertanto stilato un nuovo Piano Economico e Finanziario, aggiornato rispetto a quello originario allegato allo Studio di Fattibilità che, condiviso dal Comune, trovasi depositato agli Atti del "Comune" stesso;

L) che il "Comune", con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27 febbraio 2023, sopra allegata, all'esito dell'istruttoria, come sopra svolta, ha convenuto che la soluzione sopra prospettata, oltre a soddisfare l'interesse pubblico al recupero dell'area "**ex bricchette**", soddisfa altresì l'interesse pubblico connesso alla riqualificazione e gestione dell'impianto di **termovalorizzazione** di Trezzo sull'Adda;

M) che, per quanto non espressamente modificato dal presente Atto,

resta fermo quanto pattuito nell'Atto di Concessione del 15 marzo 2021,

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

2.1 La durata della Concessione (stipulata il 15 marzo 2021) è prolungata di anni 4 (quattro), rispetto al termine previsto dall'art. 4 dell'"Atto di Concessione" originario, il tutto senza obbligo di corresponsione, per tali annualità, di alcun canone da parte di "ATES". Pertanto, la Concessione rimarrà valida ed efficace tra le Parti sino al 18 settembre 2052.

ART. 3 - CRONOPROGRAMMA

3.1 Per l'effetto di quanto pattuito all'art. 2.1, il **cronoprogramma** previsto all'art. 7 dell'"Atto di Concessione" ed al punto 7 dello "Studio di Fattibilità" (all. 1 all'"Atto di Concessione") ed i termini intermedi ivi disciplinati, sono modificati come segue e decorrono dal 15 marzo 2021, come da **cronoprogramma qui di seguito indicato:**

i. anno 1 (uno): fase di progettazione definitiva ed esecutiva del capannone; approvazione del progetto di riqualificazione del fabbricato da parte delle Amministrazioni competenti; inizio progettazione definitiva ed esecutiva del progetto di riqualificazione del bacino di stoccaggio rifiuti "ex-bricchette"; inizio ripristino capannone;

ii. anno 2 (due): approvazione da parte delle Amministrazioni competenti del progetto di riqualificazione del bacino di stoccaggio rifiuti "ex-bricchette"; acquisizione delle autorizzazioni edilizie ed ambientali; completamento ripristino capannone, con consegna al "Comune" degli spazi allo stesso destinati, in ottemperanza a quanto previsto nell'"Atto di Concessione"; realizzazione impianto **fotovoltaico** sulla copertura del capannone oggetto dell'"Atto di Concessione"; inizio produzione e cessione Energia Elettrica, col predetto impianto **fotovoltaico** una volta che l'utenza sarà stata **allacciata**; inizio sistemazione area bacino, impianti e strutture esistenti;

iii. anno 3 (tre): prosecuzione sistemazione area bacino, impianti e strutture esistenti; inizio riempimento "ex bacino stoccaggio **bricchette**". Per quanto riguarda l'area oggetto di retrocessione anticipata di cui al successivo art. 4, si rinvia a quanto ivi previsto;

iv. anno 4 (quattro): prosecuzione attività riempimento bacino; avvio fase di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del parco **fotovoltaico**, salvo accorpamento delle fasi;

v. anno 5 (cinque): prosecuzione attività riempimento bacino; approvazione da parte delle Amministrazioni competenti del progetto di realizzazione del Parco **fotovoltaico**; inizio approvvigionamento materiale per la realizzazione del Parco **fotovoltaico**; inizio realizzazione Parco **fotovoltaico**, salvi i tempi di autorizzazione da par-

te degli enti competenti;

vi. anno 6 (sei): completamento attività di riempimento bacino; approvvigionamento materiale per la realizzazione del Parco **fotovoltaico**; completamento realizzazione Parco **fotovoltaico**;

vii. anno 7 (sette): inizio produzione e cessione energia elettrica.

ART. 4 - RETROCESSIONE ANTICIPATA CONSENSUALE DI PORZIONE DELL'AREA GIA' DATA IN CONCESSIONE

4.1 "ATES" si impegna a retrocedere, anticipatamente, al "Comune" l'area, esattamente colorata in verde ed individuata con la "lettera B" nell'allegato sub "C" al presente Atto, **consegnandola** al "Comune" entro e non oltre il 31 marzo 2024.

La "ATES" si rende sin d'ora disponibile, a far data oggi, a consentire l'espletamento di sopralluoghi - in determinati giorni, previamente concordati per iscritto dal "Comune" con la stessa "ATES", con preavviso di 15 (quindici) giorni - al futuro concessionario del limitrofo impianto di **termovalorizzazione**.

4.2 "ATES" si impegna a terminare il riempimento della porzione di area oggetto di retrocessione anticipata entro e non oltre il **31 marzo 2024** e quindi si impegna a proseguire, anche in data successiva, il riempimento del bacino, proseguendo prioritariamente lungo il medesimo fronte, per una profondità non inferiore a 10 (dieci) metri.

4.3 Laddove entro il **31 marzo 2024** "ATES" non dovesse aver terminato il riempimento della porzione del bacino oggetto di retrocessione, le Parti concordano espressamente che nulla sarà riconosciuto ad "ATES" a titolo di indennizzo, ove l'area oggetto di retrocessione non dovesse essere stata sfruttata per le potenzialità di riempimento. Nulla sarà dovuto ad "ATES", nemmeno a titolo risarcimento dell'eventuale danno emergente e neppure per eventuali lavori od opere aggiuntive che "ATES", nel suo interesse, fosse chiamata o tenuta ad eseguire, nell'ipotesi che, o per la ragione che, non sia riuscita a terminare il riempimento dell'area oggetto di retrocessione anticipata entro e non oltre il 31 marzo 2024. Resta inteso tuttavia che "ATES", anche in tale ultima ipotesi, non sarà obbligata a realizzare opere aggiuntive, non previste nell'originario Atto di Concessione, o comunque qualsiasi opera funzionale a rendere utilizzabile l'area retrocessa da parte del "Comune" o di terzi in conseguenza della retrocessione qui convenuta. Ove, quindi, il "Comune" (o un suo concessionario) per utilizzare l'area retrocessa, anche causa il mancato riempimento da parte di "ATES" nel termine detto, dovesse procedere alla realizzazione di interventi di ultimazione del riempimento o consolidamento o similari, lo stesso dovrà **procedervi** direttamente a sua cura e spese. Le Parti concordano sin d'ora che, ove per consentire la retrocessione al "Comune", "ATES" o i suoi aventi causa, debbano realizzare opere di messa in sicurezza, previa autorizzazione da parte del "Comune", dette opere verranno rimborsate ad "ATES", entro e non oltre 60 giorni dalla loro realizzazione. In alternativa il "Comune" potrà realizzare a propria cura e spese, anche tramite terzi, assicurando il coordinamento con le lavorazioni **interferenti**, le opere di messa in sicurezza assumen-

dosene tutti i relativi oneri.

4.4 Il "Comune" si obbliga, anche per mezzo del concessionario dell'impianto di **termovalorizzazione** di Trezzo sull'Adda o di terzi, a realizzare una recinzione tra l'area data in Concessione ad "ATES" e l'area oggetto di retrocessione anticipata. Le Parti precisano che in capo al "Comune" o al concessionario dell'impianto di **termovalorizzazione**, non residuano ulteriori obblighi relativamente ad attività da svolgere sull'area oggetto di retrocessione anticipata.

ART. 5 - RIMODULAZIONE DEL CANONE E INDENNIZZO

5.1 Considerata la riduzione dell'area data in concessione e la speculare riduzione delle potenzialità derivanti dallo sfruttamento economico dell'area, il canone, complessivo e unitario, che "ATES" si obbliga a corrispondere annualmente al "Comune" viene ridotto ad Euro 28.500 (ventottomila virgola cinquecento) IVA esclusa, se dovuta. Restano fermi i canoni già corrisposti da "ATES" al "Comune" sino al 31 dicembre 2022.

5.2 Al fine di **riequilibrare** il Piano Economico Finanziario, il "Comune" riconosce che "ATES" non dovrà corrispondere alcun canone al "Comune" per le quattro annualità aggiuntive, che convenzionalmente si intendono anticipatamente imputate agli anni 2023 - 2026.

5.3 In conformità con quanto previsto all'art. 16.2 dell'"Atto di Concessione", il "Comune" si impegna a corrispondere ad "ATES", che accetta, la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a titolo di indennizzo del danno derivante dalla retrocessione anticipata dell'area. Tale indennizzo sarà corrisposto dal "Comune" in un'unica soluzione, successivamente all'**1 gennaio 2024** ed entro il 31 gennaio 2024.

ART. 6 - REALIZZAZIONE DI NUOVA OPERA

6.1 In conformità con quanto previsto all'art. 8.1 dell'"Atto di Concessione" e nell'ottica di riequilibrio del "PEF", il "Comune" **si impegna** a riconoscere ad "ATES", nel rispetto della normativa (statale e regionale) applicabile e della disciplina urbanistica vigente (non oggetto di Variante col presente Atto) e previa demolizione (con oneri a carico di "ATES") dell'esistente depuratore, **il diritto di realizzare "in proprietà superficaria"**, un fabbricato industriale nell'area, attualmente con destinazione urbanistica industriale/artigianale, sita in prossimità dell'ex depuratore, **nell'ambito dell'area attualmente occupata dal depuratore**, il tutto avente una superficie totale complessiva non superiore a 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) metri quadrati, alle condizioni e nei termini di cui al successivo comma 6.5 e relativi sottoparagrafi.

6.2 Il "Comune" si obbliga a costituire, su richiesta ed a spese di "ATES", **il diritto di superficie** sull'area di cui al precedente art. 6.1, **prima dell'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del capannone** ed a rilasciare ad "ATES" il Permesso di Costruire, senza obbligo di corresponsione di oneri urbanistici e costo di costruzione, se consentito per legge, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione del progetto completo. "ATES" ha facoltà di subconcedere o dare in locazione a terzi detto (rea-

lizzando) fabbricato, per la durata qui convenuta della concessione, trattenendo in proprio favore il canone.

6.3 Il diritto di superficie sarà costituito su richiesta di "ATES" e cesserà in ogni caso con la scadenza della Concessione, vale a dire entro e non oltre il 18 settembre 2052. Con l'estinzione del diritto di superficie, la costruzione eventualmente realizzata da "ATES" sarà acquistata dal "Comune" di diritto e senza onere alcuno. L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importerà l'estinzione dei diritti reali e di godimento imposti dal superficiario. Si applica quanto previsto ai successivi commi 6.6 e 6.7.

6.4 La superficie lorda complessiva (**SLP**) coperta del fabbricato industriale non potrà superare 1.000,00 (mille virgola zero zero) metri quadrati. La porzione di area destinata alla realizzazione del fabbricato industriale, **nonchè** dell'area esterna adiacente messa a disposizione in caso di locazione, sarà individuata, d'intesa fra le Parti, prima della **sottoposizione** al "Comune" per l'approvazione del primo livello di progettazione riguardante il fabbricato medesimo o, al più tardi prima della **sottoposizione** al "Comune" della richiesta dei permessi edilizi.

6.5 Le Parti concordano che la realizzazione del fabbricato industriale e la sua successiva locazione costituiscono una facoltà e non un obbligo in capo ad "ATES". Tuttavia, laddove "ATES" decida di procedere con la realizzazione del fabbricato, troveranno applicazione le previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

6.5.1 Il fabbricato sarà realizzato con finanziamento integralmente a carico e/o reperito da "ATES" e senza alcun contributo, pagamento o incentivo, corrisposto dall'Amministrazione Comunale. Ogni onere connesso alla realizzazione dell'opera sarà a carico di "ATES". La recinzione dovrà essere in materiali idonei ad impedire l'accesso di estranei.

6.5.2 In fase di progettazione "ATES" si obbliga a presentare il progetto definitivo ed il progetto esecutivo per gli interventi di realizzazione del fabbricato industriale e a **comunicarli** al "Comune", il quale verifica il rispetto delle normative vigenti, e li approverà nei termini di cui all'art. 6.2. La realizzazione della recinzione dovrà precedere il rilascio dell'agibilità.

6.5.3 "ATES" si obbliga, ove non vi provveda direttamente, ad affidare i lavori di realizzazione del fabbricato a soggetti terzi individuati attraverso la procedura di evidenza pubblica e nel rispetto del Codice dei contratti pubblici.

6.5.4 La realizzazione del fabbricato dovrà essere eseguita ed ultimata, in tutti i particolari ed a regola d'arte, entro 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio del titolo **abilitativo**.

6.5.5 "ATES", o il soggetto terzo cui affiderà i lavori di realizzazione del fabbricato, ha il diritto di utilizzarlo/**subconcederlo** e/o locarlo a terzi; e ciò sempre che le attività che vi saranno **insediate** e/o le attività svolte dai soggetti che vi si **insedieranno** siano compatibili con le destinazioni urbanistiche di PGT del "Comu-

ne". A tal fine, "ATES" è obbligata a sottoporre, non meno di 20 (venti) giorni prima della prevista sottoscrizione, gli Atti o i contratti riguardanti la destinazione a terzi dell'immobile.

Tali Atti e contratti non potranno in alcun caso prevedere durate superiori alla scadenza della presente convenzione.

6.6 Al momento dell'estinzione del diritto di superficie, il fabbricato e l'area eventualmente dati in locazione ritorneranno di diritto nel possesso e nella disponibilità esclusiva del Comune Concedente, che, senza dover corrispondere indennizzo alcuno, acquisterà anche, di diritto, la proprietà di tutte le migliorie realizzate dal Concessionario. "ATES" si impegna a restituire il fabbricato nello stato in cui si trovava al momento della realizzazione, salvo il normale stato di usura.

6.7 Salvo diverso accordo tra le Parti, "ATES" dovrà consegnare il fabbricato e l'area circostante liberi da persone o cose; l'eventuale opera di bonifica sarà a spese di "ATES". Salvo diverso accordo tra le Parti, "ATES" si impegna a prevedere la cessazione di eventuali contratti di locazione entro il 18 marzo 2052.

ART. 7 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAPANNONE

7.1 A precisazione di quanto previsto all'art. 6.5 dello "Studio di Fattibilità" allegato all'"Atto di Concessione" originario, le Parti concordano che, in alternativa ad un unico impianto fotovoltaico, avente una potenza installata per 100kw, sulla copertura del capannone oggetto di ristrutturazione ai sensi dell'art. 1.2, lett. iii), dell'"Atto di Concessione" e dell'art. 6.5 dello "Studio di Fattibilità", "ATES" potrà realizzare due impianti fotovoltaici: i) il primo impianto, avente una potenza pari a 20kw e dedicato esclusivamente alla parte del capannone destinata ad uso esclusivo del "Comune" ai sensi dell'art. 2 dell'"Atto di Concessione"; ii) il secondo impianto, avente una potenza indicativa di 45kw, dedicato in via esclusiva ad "ATES".

ART. 8 INVESTIMENTI SUL CAPANNONE COMUNALE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Con riferimento al fabbricato industriale oggetto del recupero stabilito all'art.1, par. 1.2., n. iii) dell'"Atto di Concessione", le Parti confermano che, come previsto all'art. 2.3 dell'"Atto di Concessione", la superficie dell'immobile destinata ad uso esclusivo del "Comune" sarà pari a circa metri quadrati 736 (settecentotrentasei).

Eventuali costi ulteriori rispetto agli importi preventivati per l'esecuzione delle opere previste nello "Studio di Fattibilità" e nel progetto definitivo ed esecutivo, verranno ripartite come segue:

a) laddove, nella porzione di immobile destinata ad uso esclusivo del "Comune", si rendesse necessaria l'esecuzione di opere ulteriori, rispetto a quanto già previsto nel progetto definitivo ed esecutivo approvato, le spese per la loro esecuzione saranno a carico del "Comune";

b) laddove, nella porzione di immobile destinata ad "ATES", si rendesse necessaria l'esecuzione di opere ulteriori, rispetto a quanto già previsto nel progetto definitivo ed esecutivo, le spese per la

loro esecuzione saranno a carico di "ATES".

Per quanto riguarda la porzione di immobile ad uso esclusivo del "Comune", eventuali variazioni in diminuzione rispetto al progetto esecutivo approvato saranno compensate mediante la realizzazione di ulteriori opere definite dal "Comune" al Prezzario Regionale delle opere di Regione Lombardia, scontate del 15% (quindici per cento).

Ai fini del collaudo, i costi comuni, non direttamente attribuibili alla porzione di immobile ad uso esclusivo del "Comune" o a quella ad uso esclusivo di "ATES" (quali ad esempio ripristino coperture, spese tecniche, **sottoservizi**, allacciamenti) saranno conteggiati sulla base di una ripartizione forfettaria in base alle superfici delle due porzioni.

Laddove la Città Metropolitana imponesse una Variante progettuale nella viabilità del progetto esecutivo già presentato da "ATES", non dovuta a errore progettuale, le Parti, fermi i costi di progettazione a carico di "ATES", si accordano di sopportare i costi dei lavori conseguenti - al netto dei costi dei lavori non eseguiti - sempre che la Variante riguardi anche l'accesso all'edificio della Croce Azzurra, nella quota di 1/3 (un terzo) a carico del "Comune" e di 2/3 (due terzi) a carico di "ATES".

Il "Comune" approverà il computo metrico estimativo della Variante.

ART. 9 - PATTI ACCESSORI

Le Parti danno reciprocamente atto che gli pneumatici presenti nell'area di bacino e limitrofe sono stati rimossi e **smaltiti** a cura e spese del "Comune" e senza alcun onere a carico di "ATES".

ART. 10 - CLAUSOLA FINALE

Le Parti si danno reciprocamente atto che la durata della concessione ed i termini qui convenuti per la sua attuazione e tutte le pattuizioni, economiche e non, pattuite nel presente Atto **concessorio** integrativo, valgono altresì a soddisfare nella loro interezza ed **effettività**, anche ristoro ed indennizzo in favore di "ATES", ai sensi dell'art. 16.2 della concessione **15 marzo 2021**, a fronte della consensuale retrocessione parziale dell'area al "Comune" da parte di "ATES", per la superficie di metri quadrati 10.000 (diecimila).

Le reciproche obbligazioni qui convenute operano e vanno valutate unitariamente ed obbligano le Parti sino all'attuazione dell'ultima prestazione qui convenuta.

* * *

Tutte le imposte, tasse, spese e conseguenti relative al presente Atto, che è soggetto ad imposta fissa di registro, sono a carico, in ragione di un mezzo ciascuna, delle Parti, che espressamente le assumono.

* * *

Le Parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati, per averne preso visione prima d'ora.

Il presente Atto viene sottoscritto alle ore *diciassette*.

E

richiesto io Notaio ho rogato il presente Atto, da me letto ai componenti, che lo approvano.

Scritto da persona fida da me diretta e da me completato, occupa di
tre fogli nove facciate intere e quanto alla decima scritta sin qui.

Firmato Fausto Negri

Firmato Ugo Ottaviano Zanello

Firmato Giovanni Battista Mattarella notaio (sigillo)